



CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

DECRETO DEL PRESIDENTE

- Dott. Luca Pierobon -

N. 1 di Reg. del 02/02/2018

Prot. n. 192 del 02/02/2018

Immediatamente eseguibile

Oggetto: ADESIONE ALLA PROPOSTA DI DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI GIUDIZI DI MERITO ATTUALMENTE PENDENTI DI CUI AL PROCEDIMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA N. REG. 1601/2014 INIZIALMENTE PROMOSSO DA BOTTERI GIOVANNI BATTISTA CONTRO ETRA SPA ED AL PROCEDIMENTO DI RIASSUNZIONE DINANZI AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI VENEZIA N. REG. 2102/2016.

Facciate n. 4

Allegati n. /

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III^a, detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, in particolare all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III^a del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare il Servizio Idrico Integrato;
- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012 come modificata dalla L.R. 4/2014:
 - i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
 - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
 - lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e s.m.i. e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";
- con Deliberazione di Assemblea n. 4 del 29/03/2017 è stato nominato il Comitato Istituzionale (Presidente compreso) del Consiglio di Bacino Brenta con effetto a decorrere dal 01/04/2017;

PRESO ATTO che:

- con atto notificato il 12/02/2014, il sig. Giovanni Battista Botteri, (C.F. BTTGNN49R12L736U) rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Palisi (C.F. PLSMSM69D24C352T) e dall'Avv. Arturo Mazza (C.F. MZZRTR69P12G224N), ha citato a giudizio Etra spa avanti il Tribunale Civile di Padova per risarcimento danni arrecati agli immobili di proprietà del sig. Giovanni Battista Botteri, da un allagamento a seguito di acquazzone verificatosi in data 21/05/2012;
- il giudizio di cui sopra è stato iscritto a ruolo con numero di registro 1601/2014;
- con atto notificato il 27/06/2014, Etra spa, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maurizio Ferlini (C.F. FRLMRZ65B04H199P), Maria Carla Olivieri (C.F. LVRMCR63E54D548R) e Claudio Michelin (C.F. MCHCLD53H17G224P), ha citato nel sopra richiamato giudizio n. reg. 1601/2014, con dichiarazione di chiamata di terzi, il Consiglio di Bacino Brenta;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad Acta n. 40 del 06/11/2014 con il quale è stata autorizzata la costituzione in giudizio in ordine alla causa civile promossa dal sig. Giovanni Battista Botteri rappresentato e

difeso dall'Avv. Massimo Palisi (C.F. PLSMSM69D24C352T) e dall'Avv. Arturo Mazza (C.F. MZZRTR69P12G224N), iscritta a ruolo con numero di registro 1601/2014 presso il Tribunale Civile di Padova, al fine di tutelare gli interessi dell'ente e dimostrare l'estraneità ai fatti citati ed è stato contestualmente affidato il mandato di rappresentanza e assistenza in giudizio all'avv. Alberto Parolin, nato a Cittadella (PD) il 29/06/1969, C.F. PRLRT69H29C743A, dello Studio Legale e Tributario Zen & Parolin, con sede in via Rometta 13/M1 a San Martino di Lupari (PD), C.F. e P. IVA 04675630281 con polizza assicurativa attiva per responsabilità professionale n. 320412363;

PRESO ATTO che nell'ambito del procedimento n. reg. 1601/2014:

- è stata sollevata eccezione dalla parte "Consorzio di Bonifica Acque Risorgive" chiamata in giudizio da altra parte in causa "Etra spa" e relativa al difetto di competenza del Tribunale Civile di Padova adito, in favore della competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia;
- è stata avanzata domanda di manleva svolta dal "Consorzio di Bonifica Acque Risorgive" nei confronti di altra parte in causa "Società Cattolica di Assicurazioni Coop. a r.l.";
- sciogliendo la riserva posta sull'eccezione sopraccitata, il Giudice del procedimento n. reg. 1601/2014 presso il Tribunale Civile di Padova, Dott. Guido Marzella, con ordinanza del 17/06/2016 emanata tenendo conto della sentenza 10397/2016 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione sesta sezione civile - 3 sull'analogo causa pendente procedimento n. reg. 9075/2013, ha dichiarato, l'incompetenza del Tribunale Civile di Padova a conoscere della domanda svolta da "Etra spa" nei confronti del "Consorzio di Bonifica Acque Risorgive" nonché della domanda di manleva svolta da quest'ultimo nei confronti della "Società Cattolica di Assicurazioni Coop. a r.l.", concedendo termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza stessa per la riassunzione del relativo giudizio di fronte al competente Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia e disponendo che la predetta riassunzione coinvolga tutte le parti del giudizio compreso il Consiglio di Bacino Brenta;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad Acta n. 28 del 03/10/2016 con il quale è stata autorizzata la costituzione in giudizio in ordine alla causa n. reg. 2102/2016 presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia correlata al procedimento presso il Tribunale Civile di Padova n. reg. 1601/2014 promosso dal sig. Giovanni Battista Botteri rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Palisi (C.F. PLSMSM69D24C352T) e dall'Avv. Arturo Mazza (C.F. MZZRTR69P12G224N), al fine di tutelare gli interessi dell'ente e dimostrare l'estraneità ai fatti citati ed è stato contestualmente affidato il mandato di rappresentanza e assistenza in giudizio all'avv. Alberto Parolin, nato a Cittadella (PD) il 29/06/1969, C.F. PRLRT69H29C743A, dello Studio Legale e Tributario Zen & Parolin, con sede in via Rometta 13/M1 a San Martino di Lupari (PD), C.F. e P. IVA 04675630281 con polizza assicurativa attiva per responsabilità professionale n. 320412363;

DATO ATTO che tutte le parti hanno manifestato la disponibilità ad aderire a una proposta di transazione che prevede il riconoscimento in favore dell'attore della somma forfettaria di euro 17.300,00 con ripartizione di tale importo in parti diverse tra i convenuti e i terzi chiamati e nello specifico nella misura di euro 1.000,00 a carico del Consiglio di Bacino Brenta, come risulta dal documento acquisito agli atti e datato 31/01/2018;

CONSIDERATO che tutte le parti hanno già dato adesione alla proposta transattiva e che il Consiglio di Bacino Brenta sarebbe l'unico soggetto ostativo alla conciliazione, con tutte le relative conseguenze, anche in termini di condanna alle spese legali e di CTU;

DATO ATTO che, con l'adesione alla proposta di transazione, il sig. Giovanni Battista Botteri accetta la totale e definitiva tacitazione di ogni suo diritto azionato nella causa in oggetto anche per eventuali danni futuri e tutti i convenuti e i terzi chiamati rinunciano reciprocamente a tutte le azioni ed eccezioni promosse innanzi il Tribunale di Padova nella causa R.G. n. 1601/2014, nonché a tutte le azioni ed eccezioni promosse innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche di Venezia R.G. n. 2102/2016;

RILEVATO che l'adesione alla proposta di transazione non implica per il Consiglio di Bacino Brenta alcun riconoscimento di responsabilità a qualsiasi titolo nella vicenda per i danni richiesti, comunque non provati dall'attore, né costituisce in alcun modo precedente valido e/o riferibile e/o richiamabile per altre controversie identiche, simili o analoghe insorte o che dovessero insorgere riguardanti il medesimo evento e che la causa viene abbandonata a spese integralmente compensate;

CONSIDERATA, nell'alea del giudizio, la misura degli oneri che potrebbero essere posti in carico al Consiglio di Bacino Brenta, in misura integrale se qualificato come unica parte ostante la transazione, e

considerato che tali oneri in ogni caso risulterebbero di molto superiori a quanto proposto in sede di transazione;

RITENUTO conseguentemente di aderire alla proposta di transazione in ordine alla citazione a giudizio inizialmente promossa dal sig. Giovanni Battista Botteri, iscritta a ruolo con numero di registro 1601/2014 e alla riassunzione del medesimo giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, procedimento n. reg. 2102/2016;

RITENUTO, altresì, necessario impegnare a tal fine euro 1.000,00 a favore del sig. Giovanni Battista Botteri, codice fiscale BTTGNN49R12L736U;

VISTI:

- la Deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 14/12/2017 con cui sono stati approvati:
 - il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 - 2020,
 - il Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 27 del 19/12/2017 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2018 - 2020;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 24/07/2002;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta del presente Decreto;

D E C R E T A

1. di aderire, per quanto specificato in premessa, alla proposta di transazione in ordine alla citazione a giudizio inizialmente promossa dal sig. Giovanni Battista Botteri, codice fiscale BTTGNN49R12L736U, iscritta a ruolo con numero di registro 1601/2014 e alla riassunzione del medesimo giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, procedimento n. reg. 2102/2016;
2. di dare atto che l'adesione alla proposta di transazione non implica per il Consiglio di Bacino Brenta alcun riconoscimento di responsabilità a qualsiasi titolo nella vicenda, né costituisce in alcun modo precedente valido e/o riferibile e/o richiamabile per altre controversie identiche, simili o analoghe insorte o che dovessero insorgere riguardanti il medesimo evento;
3. di impegnare euro 1.000,00 a favore del sig. Giovanni Battista Botteri, codice fiscale BTTGNN49R12L736U, mediante imputazione al capitolo 10707043/0 "Oneri da contenzioso" Missione 1, Programma 11, Livello V n. 1100504001 del corrente esercizio del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;
4. di dare mandato all'avvocato Alberto Parolin nato a Cittadella (PD) il 29/06/1969, C.F. PRLLR69H29C743A, dello Studio Legale e Tributario Zen & Parolin, con sede in via Rometta 13/M1 a San Martino di Lupari (PD), C.F. e P. IVA 04675630281, al fine di sottoscrivere per conto del Consiglio di Bacino Brenta la proposta di transazione;
5. di informare del presente provvedimento l'avvocato Alberto Parolin dello Studio Legale e Tributario Zen & Parolin;
6. di demandare al Direttore ogni conseguente adempimento;
7. di dichiarare il presente Decreto immediatamente eseguibile al fine di poter dar corso con tempestività ai successivi adempimenti.

IL PRESIDENTE
Dott. Luca Pierobon
con firma digitale

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile
Si esprime parere favorevole.
Cittadella, 02/02/2018
Il Direttore
D.ssa Giuseppina Cristofani
con firma digitale